



Modulo Scippo, Rapina e Assistenza

Appendice
alle Condizioni di Assicurazione
della polizza XME Protezione
Edizione novembre 2021

Edizione novembre 2021

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Modulo Scippo, Rapina e Assistenza

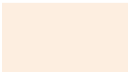
Caro Cliente,

il Modulo **Scippo, Rapina e Assistenza** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 8) – Norme relative alle coperture del modulo
- **SEZIONE III** (Artt. 9 - 13) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del modulo abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti. 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza. 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e sul sito di Intesa Sanpaolo RBM Salute www.intesasanpaolorbmsalute.com e le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato

Indice

PREMESSA

SEZIONE II - MODULO SCIPPO, RAPINA E ASSISTENZA

Art.1. CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 1 di 21
Art. 1.1 Furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione	Pag. 1 di 21
Art. 1.2 Assistenza in caso di furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione	Pag. 2 di 21
Art. 1.2.1 Assistenza alla persona	Pag. 2 di 21
Art. 1.2.2 Assistenza all'abitazione	Pag. 3 di 21
Art. 1.3 Estensione delle garanzie	Pag. 3 di 21
Art.2. CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 4 di 21
Art. 2.1 Esclusioni della copertura furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione	Pag. 4 di 21
Art. 2.2 Esclusioni della copertura Assistenza in caso di scippo e rapina	Pag. 4 di 21
Art.3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 4 di 21
Art. 3.1 Limiti della copertura furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione	Pag. 4 di 21
Art.4. DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 5 di 21
Art. 4.1 Dove vale la copertura furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione	Pag. 5 di 21
Art. 4.2 Dove vale la copertura Assistenza in caso furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione	Pag. 5 di 21
Art.5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 5 di 21
Art.6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 5 di 21
Art.7. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA	Pag. 6 di 21
Art.8. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 6 di 21

SEZIONE III - MODULO SCIPPO, RAPINA E ASSISTENZA

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

Art.9. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 6 di 21
Art. 9.1 Denuncia del sinistro: furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione	Pag. 6 di 21
Art. 9.2 Denuncia del sinistro: Assistenza in caso di furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione	Pag. 7 di 21
Art. 9.3 Modalità di determinazione del danno	Pag. 8 di 21
Art. 9.3.1 Procedure per la valutazione del danno	Pag. 8 di 21
Art. 9.3.2 Mandato dei periti	Pag. 9 di 21
Art.10. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 9 di 21
Art 10.1 Furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione	Pag. 9 di 21
Art.11. RECUPERO BENI RUBATI	Pag. 10 di 21
Art.12. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 10 di 21
Art.13. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 10 di 21

GLOSSARIO

Pag. 11 di 21

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo **SCIPPO, RAPINA e ASSISTENZA** (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

La modifica delle coperture deve risultare da apposita Appendice Contrattuale sottoscritta dalla Compagnia e dal Cliente. Tale modifica sarà possibile solo se la versione del Modulo, per come identificata dai codici riportati nella pagina di copertina del presente documento, viene ancora commercializzata al momento della richiesta.

Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l'Assicurato.

L'Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture.

Sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

NON DIMENTICHI
di verificare anche
quali sono le
esclusioni e i limiti
di indennizzo delle
coperture di suo
interesse
(articoli 2 e 3)

ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO

Art.1.1 Scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

La Compagnia paga all'Assicurato un indennizzo per i danni materiali e diretti ai suoi oggetti personali o a quelli dei suoi familiari o delle persone che convivono con lui in modo continuativo, in caso di:

- a) scippo
- b) rapina
- c) furto a seguito di infortunio o improvviso malore
- d) furto con destrezza

che si sono verificati all'esterno dell'abitazione.

Si precisa che la garanzia opera a favore dell'Assicurato, indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e delle persone che convivono in modo continuativo con lui come ad esempio coniugi, persone unite civilmente, conviventi more uxorio e figli dell'Assicurato.

Tutte le somme assicurate sono indicate nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e non possono essere modificate.

Il Modulo comprende anche:

- e) il furto d'identità su web: in questo caso è previsto un indennizzo forfettario di 500 euro per sinistro e per annualità di polizza.

da sapere: con il furto di identità, il cyber ladro riesce indebitamente a ottenere via web informazioni personali al fine di sostituirsi in tutto o in parte ad una persona e compiere azioni non autorizzate/illecite in suo nome o ottenere credito tramite false credenziali



Scippo, rapina e furto con destrezza: le differenze

Lo **scippo** è un furto compiuto in luogo pubblico che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto una persona porta a mano o indosso. Il classico esempio è quello di due individui in motorino che afferrano al volo la borsetta di una passante e scappano.

La **rapina** consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi.

Sono **danni materiali** quelli subiti dagli oggetti. Sono quindi esclusi dalla copertura i danni fisici subiti dall'Assicurato o dai suoi familiari o dai suoi conviventi in conseguenza dello scippo o della rapina.

Sono danni diretti, quelli che siano immediata conseguenza dello scippo o della rapina e non quelli che ne siano una conseguenza indiretta.

Es. se in conseguenza dello scippo:

- l'Assicurato cade e si frattura un braccio;
- l'orologio antico che stava andando a impegnare per ottenere un finanziamento per comprare auto sbatte sul selciato causando la rottura del vetro;

la Compagnia indennizza l'Assicurato per le spese di riparazione del vetro dell'orologio (danno materiale e diretto), non indennizza l'Assicurato per le spese di cura della frattura (danno immateriale, cioè che non colpisce l'oggetto), non indennizza per il mancato ottenimento del finanziamento necessario ad acquistare auto (danno indiretto, vale a dire non direttamente causato dallo scippo, ma causato in conseguenza di quest'ultimo).

Furto con destrezza

E' un furto avvenuto con particolare abilità e sveltezza eludendo l'attenzione del derubato e sottraendo il bene portato indosso o a portata di mano dall'Assicurato (es. furto di denaro o di oggetti di valore portati addosso)

Art.1.2 Assistenza in caso di scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

La Compagnia fornisce all'Assicurato **assistenza alla persona** e **assistenza all'abitazione** in caso di scippo, rapina, furto a seguito di infortunio o improvviso maleore o furto con destrezza.

La copertura Assistenza viene fornita per il tramite di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. (nel seguito la "Struttura Organizzativa")

1.2.1 Assistenza alla persona

a) Corsa in taxi per ritorno a domicilio

Se, in conseguenza di uno degli eventi assicurati regolarmente denunciati alle autorità competenti, sono stati rubati all'Assicurato oggetti personali come la borsa o il portafoglio contenente denaro contante, chiavi e documenti, necessari all'Assicurato per tornare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa si fa carico del costo di una corsa in taxi **fino a un massimo di 50 km.**

La Struttura Organizzativa può richiedere una copia della denuncia presentata.

b) Spese di rifacimento documenti

Se **durante un viaggio in Italia o all'estero**, in conseguenza di uno degli eventi assicurati, regolarmente denunciati alle autorità competenti, l'Assicurato deve rifare i documenti personali (passaporto, carta di identità, patente), può richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute **per un importo massimo di 155 euro per ciascun sinistro.**

c) Spese di rifacimento chiavi

Se **durante un viaggio in Italia o all'estero** in conseguenza di uno degli eventi assicurati, regolarmente denunciati alle autorità competenti, l'Assicurato deve rifare le chiavi dell'abitazione o dell'auto, può richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute **per un importo massimo di 155 euro per ciascun sinistro.**

garanzia bancaria: bonifico effettuato o assegno emesso a favore della Struttura Organizzativa, da parte di un familiare in Italia dell'Assicurato

d) Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Se l'Assicurato **si trova all'estero** e a una distanza superiore a 100 km dal domicilio e, in conseguenza di uno degli eventi assicurati regolarmente denunciati alle autorità competenti, si trova privo di documenti e/o di denaro contante e deve sostenere delle spese di prima necessità, può richiedere alla Struttura Organizzativa un anticipo di denaro **per un importo massimo di 1.000 euro a fronte di un'adeguata garanzia bancaria**. L'Assicurato si impegna a restituire il denaro ricevuto tramite bonifico bancario o assegno entro i 30 giorni successivi alla data in cui ha ricevuto l'anticipo.

Questa prestazione è fornita **una sola volta nel corso dell'annualità di polizza**.

e) Assistenza linguistica all'estero/interprete

Se l'Assicurato è in viaggio all'estero e in conseguenza di uno degli eventi assicurati:

- ha subito il furto dei documenti di riconoscimento o del bagaglio
- ha avuto un malore, un infortunio o una malattia improvvisa
- è stato ricoverato
- ha necessità di prendere contatto con le autorità locali a seguito di atti dolosi che lo hanno coinvolto

e necessita di assistenza linguistica, la Struttura Organizzativa è a disposizione telefonicamente per fornire il supporto **di un interprete** delle principali lingue europee (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

f) Rientro anticipato dall'estero

Se l'Assicurato è all'estero e perde o gli viene rubato il biglietto di viaggio, la Struttura Organizzativa, su sua richiesta, ne organizza il rientro anticipato in aereo (classe turistica), o in treno (in 1° classe).

La Struttura Organizzativa anticipa il costo del biglietto di rientro **per un importo di massimo 2.000 euro per sinistro e per annualità di polizza**, a fronte di un'adeguata garanzia bancaria. L'Assicurato si impegna a restituire il denaro ricevuto tramite bonifico bancario entro i 30 giorni successivi alla data in cui ha ricevuto l'anticipo.

g) Blocco della carta di credito

Se, in conseguenza di uno degli eventi assicurati regolarmente denunciati alle autorità competenti l'Assicurato non sia più in possesso della carta di credito, la Struttura Organizzativa fornirà il numero telefonico da contattare per il blocco della carta e procederà, su indicazione dell'Assicurato, a trasferire la chiamata alla società emittente della carta perché venga bloccata.

Cosa fare in caso di scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

La prima cosa da fare quando si subisce questa tipologia di danno è presentare la denuncia ai Carabinieri o alla Polizia, spiegando l'accaduto e dichiarando quali sono i beni che sono stati rubati. La seconda cosa da fare è quella di chiamare la propria Compagnia Assicurativa, con la quale si ha la polizza a copertura di questa tipologia di danno, per l'apertura del sinistro.

1.2.2 Assistenza all'abitazione

h) Invio fabbro per sostituzione serratura

Se, in conseguenza di uno degli eventi assicurati, regolarmente denunciati alle Autorità competenti, sono state rubate le chiavi della porta d'ingresso del domicilio in Italia dell'Assicurato ed è necessario l'intervento in emergenza di un fabbro, la Struttura Organizzativa invia un artigiano facendosi carico dei costi per l'uscita e la manodopera **per un importo massimo di 300 euro per evento e per annualità di polizza**.

Art. 1.3 Estensione delle garanzie

Le coperture scippo rapina e furto fuori dall'abitazione e Assistenza sono prestate all'Assicurato, ai suoi familiari e alle persone che convivono con lui in modo continuativo.

ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.1 Esclusioni della copertura scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

Sono esclusi i danni:

- 1) avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione e se il sinistro è connesso a questi eventi
- 2) avvenuti in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive e se il sinistro è connesso a questi eventi
- 3) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni e se il sinistro è connesso a questi eventi
- 4) riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati
- 5) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato
- 6) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui conviventi e le persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati
- 7) causati agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle loro parti.

valore di affezione: rappresenta il rapporto affettivo che si ha nei confronti di un oggetto ed è molto diverso dal suo valore reale

delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge: ad esempio i figli minori

Dolo e colpa: facciamo chiarezza

Il **dolo** sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La **colpa**, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La **colpa** è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

Art 2.2 Esclusioni della copertura Assistenza in caso di scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

Le prestazioni non sono garantite in caso di:

- guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
- terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni o comunque eventi naturali o atmosferici con caratteristiche di calamità
- dolo dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi di cui l'Assicurato non debba rispondere a norma di legge
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Sono escluse dalla copertura le persone non residenti in Italia.

ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Art. 3.1 Limiti alla copertura scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

Tutte le garanzie non sono valide:

- per persone di età inferiore ai 14 anni a meno che non siano accompagnate da persone di età superiore
- se i beni rubati riguardano attività professionali svolte dall'Assicurato, dai suoi familiari e dalle persone con lui conviventi in modo continuativo.

Tutti i limiti di seguito indicati operano entro la somma assicurata indicata in polizza o nell'Appendice contrattuale.

Relativamente allo **scippo, rapina e furto a seguito di infortunio o improvviso maleore** è previsto il seguente limite:

- **un limite di 500 euro** per il **denaro contante**, per sinistro e per annualità di polizza

Relativamente al **furto con destrezza** sono previsti i seguenti limiti:

- **un limite di indennizzo pari a 1.250 euro**, rispetto alla somma assicurata indicata in polizza o nell'appendice contrattuale, per sinistro e per annualità di polizza
- **un limite di 250 euro** per il **denaro contante**, per sinistro e per annualità di polizza
- **una franchigia di 50 euro** per sinistro.

ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Art.4.1 Dove vale la copertura scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

La copertura vale per danni che avvengono in tutto il mondo.

Art.4.2 Dove vale la copertura Assistenza in caso di scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

L'Assistenza alla persona è valida in tutto il mondo ad eccezione di:

- copertura "corsa in taxi per ritorno a domicilio", valida solo in Italia
- copertura per "rientro anticipato dall'estero" e "anticipo di denaro per spese di prima necessità", valida nei Paesi in cui siano presenti strutture analoghe alla Struttura Organizzativa e purché l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assistenza all'abitazione è valida in Italia.

Tutte le prestazioni sono fornite:

- in Italia, nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano
- all'estero, esclusivamente per soggiorni inferiori a 60 giorni consecutivi.

ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Il Cliente deve comunicare alla Compagnia anche per il tramite della Banca ogni circostanza che possa comportare una variazione del rischio, successivamente alla sottoscrizione del Modulo.

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare.-come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte del Cliente o dell'Assicurato di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.

In ogni caso, alla Compagnia potrà richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ARTICOLO 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture del Modulo cominciano **alle ore 24 della data indicata nel Modulo di polizza** o nell'Appendice contrattuale, solo se il premio è stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza XME Protezione.

In caso di **tacito rinnovo** la polizza, alla scadenza, sarà rinnovata per un ulteriore anno; alla scadenza si rinnoveranno automaticamente anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia abbiano dato disdetta della polizza o del Modulo comunicandolo nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione della polizza.

strutture analoghe: un fornitore di IMA all'estero che fornisce prestazioni di assistenza analoghe

ogni circostanza che possa comportare una variazione del rischio: a titolo esemplificativo il cambio di residenza

ARTICOLO 7. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.

In tal caso la volontà del Cliente di accettare il nuovo premio è espressa versando la rata di premio alla data di scadenza della polizza, dietro rilascio di apposita documentazione da parte della Compagnia.

In alternativa, entro la scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.

ARTICOLO 8. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto previsto dalla Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza, se tra l'Assicurato e la Compagnia nascono delle controversie sull'ammontare del danno in caso di scippo o di rapina, il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nelle Procedure per la valutazione del danno.

La richiesta va inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri

Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino

oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com

o al numero di fax +39 011.093.10.62

Sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

ARTICOLO 9. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art.9.1 Denuncia del sinistro: furto, scippo e rapina fuori dall'abitazione

Il Cliente deve denunciare il Sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza telefonando al **numero verde 800.124.124** (dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 oppure inviando **una comunicazione scritta**.

La comunicazione del sinistro può essere effettuata:

- tramite e-mail all'indirizzo sinistri@pec.intesasampaoloassicura.com
- inviando un fax al numero 011 093.10.62
- tramite posta, inviando la denuncia a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri Rami Elementari,
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

- consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasampaoloassicura.com

Inoltre il Cliente o l'Assicurato devono:

da sapere: il valore del bene e il loro possesso va dimostrato con scontrini, foto e certificati

residui del sinistro: ad esempio la borsa da cui è stato sottratto il portafoglio

- a) sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo in cui è avvenuto il sinistro, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia
- b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito, e comunque fino a **30 giorni successivi alla data del sinistro**.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

La denuncia trasmessa via email può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata

Per il furto d'identità sul web il Cliente o l'Assicurato devono:

- c) sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze del furto d'identità e trasmetterne una copia alla Compagnia
- d) mettere a disposizione della Compagnia qualsiasi documento utile a stabilire l'accaduto (ad esempio, nei casi di clonazione o pagamenti online conseguenti al furto di identità: copia di estratti conto che attestino i pagamenti non riconosciuti come propri).

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere a questi obblighi e agli obblighi di salvataggio previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile. L' inadempimento di questi obblighi può comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento**.

da sapere: l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno

Art. 9.2 Denuncia del sinistro: Assistenza in caso di scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando:

dall'Italia: 800 124 124
dall'estero: +39 02 30328013
e indicando con precisione:

- nome e cognome
- indirizzo e luogo da cui si sta contattando IMA Italia Assistance S.p.A.
- prestazione richiesta
- recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) deve essere inoltrata, accompagnata dai documenti giustificativi in originale, a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Presso IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
Ufficio Assistenza
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Per la copertura "spese di rifacimento chiavi" e "spese di rifacimento documenti", l'Assicurato deve inviare la documentazione in originale (ad esempio ricevuta fiscale) che comprova le spese sostenute, insieme alla denuncia della perdita delle chiavi fatta all'Autorità Competente. L'Assicurato deve comunicare il sinistro alla Struttura Organizzativa entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuto.

Art. 9.3 Modalità di determinazione del danno

In caso di scippo o di rapina per determinare l'ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti in polizza:

Valore a nuovo

Per tutti gli **oggetti personali** l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente alle spese sostenute per:

- riparare i beni danneggiati
- sostituire i beni sottratti con altri nuovi o equivalenti.

Per i **valori**, si considera il valore nominale indicato sugli stessi

Per i **titoli di credito (ad es. assegni bancari)**:

- la Compagnia paga l'Indennizzo solo dopo le loro scadenze
- se è ammessa la procedura di ammortamento l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.

Per gli **effetti cambiari (cambiali)**, le coperture valgono soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Altri criteri di valutazione del danno

Per gli **oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi** si stima il valore commerciale.

Per gli **oggetti fuori uso o inservibili** si stima il valore al momento del sinistro.

Cos'è il valore a nuovo e il valore commerciale.

Per valore a nuovo s'intende il prezzo di listino del bene senza considerare gli sconti, le agevolazioni, le promozioni fatte dal venditore del bene stesso.

Per valore commerciale invece si intende il valore del bene considerato al momento storico in cui si trova, al momento del sinistro.

Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto che è la forma di assicurazione che impegna la compagnia assicuratrice a pagare il danno fino alla concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo è inferiore al valore totale dei beni assicurati (valore assicurabile) pertanto in fase di liquidazione dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

9.3.1 Procedure per la valutazione del danno

In caso di scippo o di rapina l'ammontare del danno è determinato:

- a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o a una persona da lui designata oppure
- b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con unico atto. I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro.

Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Cliente non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, i periti verranno nominati dal Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

La Compagnia può richiedere la documentazione che attesti la residenza dell'Assicurato al momento del sinistro. Se la Compagnia accerta che la residenza è diversa da quella dichiarata sul Modulo di Polizza o sull'Appendice contrattuale e che non è stata fatta alcuna comunicazione successiva di variazione da parte del Cliente o dell'Assicurato, l'indennizzo verrà riproporzionato sulla base della variazione di premio che si sarebbe dovuta applicare.

9.3.2 Mandato dei periti

In caso di scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione i periti devono:

- indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio
- verificare se l'Assicurato o il Cliente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
- procedere alla stima dei danni, secondo i criteri in questo modulo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, come indicato all'Articolo 9.3.1 lettera b) i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

In ogni caso, la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione volta a farsi pagare il danno.

ARTICOLO 10. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Art.10.1 Scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

dichiarazioni che risultano dal contratto: Dati anagrafici, indirizzo e tutte le informazioni che il Contraente dichiara e firma al momento della stipula del contratto di polizza

ARTICOLO 11. RECUPERO BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne viene a conoscenza.

Se la Compagnia ha già rimborsato integralmente il danno, i beni recuperati diventano di sua proprietà.

Se invece la Compagnia ha rimborsato il danno solo in parte, l'Assicurato può conservare la proprietà dei beni recuperati. In questo caso si procede a una nuova valutazione dell'ammontare del danno diminuendo il valore dei beni recuperati dall'ammontare accertato originariamente.

In ogni caso l'Assicurato può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto.

Nel caso in cui il recupero avvenga prima del risarcimento del danno, la Compagnia rimborsa soltanto gli eventuali danni subiti dai beni.

ARTICOLO 12. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se l'Assicurato o il Cliente esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'indennizzo.

ARTICOLO 13. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Scippo, rapina e furto fuori dall'abitazione

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

Assistenza

Se l'Assicurato ha acquistato presso altre Compagnie polizze che forniscono prestazioni analoghe a quelle qui descritte - anche a titolo di mero risarcimento - in caso di sinistro, deve informare ciascuna Compagnia entro 3 giorni (per Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. secondo le modalità descritte all' art. 9.2). Se c'è già stato rimborso/indennizzo di altre Compagnie, le prestazioni di questo Modulo saranno valide, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente come rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi addebitati.

GLOSSARIO

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.

ASSICURATO

La persona residente in Italia il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, a Torino, in Corso Inghilterra 3 - 10138.

CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

E' un furto avvenuto con particolare abilità e sveltezza eludendo l'attenzione del derubato e sottraendo il bene portato indosso o a portata di mano dall'Assicurato (es. furto di denaro o di oggetti di valore portati addosso).

FURTO D'IDENTITÀ SUL WEB

Ciascun uso non autorizzato e/o illegale sul web di uno o più dati identificativi dell'Assicurato da parte di terzi. Per dati identificativi si intendono quelli contenuti nel passaporto, nella carta di identità, la patente di guida, ma anche la firma elettronica, password e carte di pagamento, il codice fiscale, i numeri dei conti correnti, scontrini, bollette dell'energia e ogni altro dato che consenta l'identificazione dell'Assicurato.

Il Furto d'Identità riguarda i dati identificativi dell'Assicurato in qualità di consumatore e non nell'attività imprenditoriale e/o professionale (esempio: furto o utilizzo scorretto del nome dell'azienda dell'Assicurato o ogni altro segno distintivo dell'attività lavorativa dell'Assicurato).

INDENNIZZO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

MODULI

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato e la durata delle coperture assicurative.

OGGETTI PERSONALI

Oggetti portati indosso o tenuti a portata di mano dall'Assicurato o da ogni persona convivente in modo continuativo.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione con violenza o minaccia.

SCIPPO

È il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura a cui la Compagnia ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza: I.M.A Italia Assistance S.p.A.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28